

ALLEGATO C)

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO "CENTRO FEDERALE TENNIS"**

TRA

il Comune di Serramazzoni (di seguito “Comune”), C.F./P.IVA _____, con sede in Serramazzoni (MO), rappresentato dal _____, nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale,

E

_____ (di seguito “concessionario”), con sede in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da _____, nella sua qualità di _____, in forza dei poteri risultanti da _____, congiuntamente le “Parti”;

PREMESSO CHE

- il Comune di Serramazzoni è proprietario del complesso sportivo denominato “Centro Federale Tennis”, sito in Via Braglia n. 104, appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi degli artt. 826 e ss. del Codice Civile;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27/07/2026 sono stati approvati gli indirizzi per l’affidamento in concessione strumentale della gestione dell’impianto medesimo, ai sensi dell’art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 8/2017, dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 e dell’art. 181 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con determinazione n. 242 del 27/07/2026 è stata indetta apposita procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto concessionario, nel rispetto dei principi di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 (concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità), trattandosi di concessione di bene pubblico priva di rilevanza economica, sottratta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi del richiamato art. 181;
- la natura di bene privo di rilevanza economica dell’impianto è confermata dalla relazione sulla ricognizione dei servizi pubblici essenziali approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2025, nonché dal Piano Economico Finanziario agli atti dell’ufficio, richiamato nell’atto di indirizzo di cui al capoverso che precede, dal quale si evincono le stime delle spese e delle entrate connesse alla gestione dell’impianto e la conseguente assenza di rilevanza economica dell’affidamento;
- con determinazione n. _____ del __/__/____ la concessione è stata aggiudicata a _____, in possesso dei requisiti soggettivi e delle qualificazioni richieste dall’atto di indirizzo sopra citato;
- le Parti intendono pertanto regolare i reciproci rapporti secondo quanto segue;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il Comune concede in concessione, secondo la disciplina indicata nel presente atto, a _____ (di seguito concessionario), la gestione dell’impianto sportivo denominato “Centro Federale Tennis” (di seguito impianto), sito in Serramazzoni (MO), Via Braglia n. 104, come rappresentato nella planimetria allegata sub 1.a) alla presente e così costituito:

- n. 9 campi da tennis in terra rossa;

- spogliatoi maschili e femminili con annessi locali, servizi igienici e docce;
- torretta per la direzione tecnica, completa di impianto di amplificazione funzionante su tutti i campi;
- locale deposito attrezzature tecnico-didattiche;
- spazi verdi adiacenti;
- n. 1 campo polifunzionale in erba sintetica tipo A7;
- n. 3 campi da tennis in terra rossa;
- n. 1 campo in sintetico coperto da struttura geodetica (Palestra Geodetica), utilizzabile anche per altre attività sportive compatibili;

1.2 L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: verrà redatto apposito verbale di consegna in contraddittorio tra comune e concessionario che descriva lo stato manutentivo dello stesso.

1.3 Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, nonché delle leggi in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti oggetto della presente concessione, ivi comprese le norme tecnico-federali relative alla pratica del tennis.

Articolo 2 – Finalità

2.1 Con la presente concessione, il comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) promuovere un modello di gestione orientato alla valorizzazione della pratica sportiva amatoriale e agonistica del tennis (e discipline affini), nonché di iniziative aggregative, sociali e ricreative rivolte alla cittadinanza, quali strumenti di crescita individuale, benessere e coesione sociale;
- b) potenziare l'offerta sportiva, sociale e ricreativa dell'impianto sportivo, recentemente riqualificato;
- c) valorizzare il patrimonio immobiliare comunale e i servizi da esso ospitati, assicurando un utilizzo continuativo e qualificato della struttura;
- d) collaborare alla realizzazione di eventi sportivi e non sportivi in sinergia con il terzo settore e con il tessuto associativo locale;
- e) garantire una gestione complessivamente sostenibile sotto il profilo economico-organizzativo, coerente con la natura di impianto privo di rilevanza economica, senza oneri a carico del Comune.

Articolo 3 – Durata e canone della concessione

3.1 La presente concessione ha durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, con possibilità di rinnovo espresso da concordare tra le Parti prima della scadenza. È in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

3.2 Prima della naturale scadenza, le Parti si ritroveranno per la valutazione di un'eventuale proposta di rinnovo della concessione.

3.3 Al termine del periodo di affidamento, l'impianto dovrà essere restituito al comune nella sua piena integrità: verrà redatto apposito verbale di riconsegna in contraddittorio tra comune e concessionario, che descriva lo stato manutentivo dello stesso, salvo quanto ulteriormente previsto all'art. 7 in ordine agli interventi di miglioria.

3.4 In virtù dell'onerosità della gestione e delle controprestazioni richieste al concessionario, non è previsto il pagamento di alcun canone a carico dello stesso.

3.5 La natura economica delle attività eventualmente svolte è ammessa, in coerenza con le finalità di cui al precedente art. 2, ai soli fini della sostenibilità economica della gestione e della manutenzione dell'impianto, senza scopo di lucro.

3.6 Il concessionario riscuote direttamente le entrate derivanti dalle tariffe di utilizzo dell'impianto e dalle attività promosse, secondo le condizioni disciplinate al successivo art. 10. I servizi sono in ogni caso erogati con criterio di sussidiarietà e solidarietà, con esclusione di qualsiasi scopo lucrativo.

Articolo 4 – Progetto gestionale e programma annuale

4.1 Il concessionario si impegna a dare attuazione, per l'intera durata della concessione, al progetto gestionale presentato in sede di gara e a formulare annualmente un programma di attività che, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, contenga almeno:

- il piano di utilizzo dell'impianto, con indicazione di orari, tipologia di attività e modalità di accesso, comprensivo delle fasce orarie riservate alla pratica agonistica, a quella amatoriale e alle iniziative sociali;
- il piano di conduzione tecnica e organizzativa della struttura;
- le fasce orarie e le condizioni riservate alle società e associazioni sportive locali, nonché alle categorie di utenza agevolata;
- le iniziative di promozione della pratica del tennis e delle discipline affini rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai minori.

4.2 Il programma annuale è trasmesso al comune entro il termine dallo stesso comunicato ed è soggetto a rendicontazione secondo le modalità di cui all'art. 11.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi e rapporti tra concessionario e comune

5.1 Il concessionario dichiara di possedere, e si obbliga a mantenere per l'intera durata della concessione, i requisiti richiesti dall'atto di indirizzo di cui alle premesse, ed in particolare:

- a) essere Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, ovvero Società o Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) istituito presso il CONI/Sport e Salute, ovvero affiliata a Federazioni sportive nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva;
- b) avere, tra le proprie finalità statutarie, la pratica e/o la promozione del tennis o di discipline affini, ovvero impegnarsi a promuovere nell'impianto la pratica del tennis avvalendosi di personale qualificato in possesso di idonei titoli professionali (es. maestro di tennis riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel – FITP);
- c) le Associazioni di Promozione Sociale (APS) o le Associazioni di Volontariato (ODV), legalmente costituite in relazione a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), sono ammesse a condizione che risultino iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), senza alcuna procedura di cancellazione in corso, e che perseguano tra le proprie finalità la promozione della pratica sportiva del tennis o di discipline affini.

I soggetti partecipanti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, né in alcun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge, e non devono aver subito l'applicazione di sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non devono avere debiti con il Comune di Serramazzoni a qualsiasi titolo;

- devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- devono avere la capacità economica e finanziaria necessaria per l'esecuzione della gestione dell'impianto sportivo.

5.2 Il concessionario risponde integralmente di tutti gli obblighi e gli impegni previsti nella presente concessione, nessuno escluso.

5.3 Qualora la concessione sia stata aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di operatori, ai sensi di quanto previsto in sede di gara:

- la presente convenzione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti;
- deve essere individuato un soggetto referente che, in nome e per conto degli altri operatori, sia responsabile nei confronti del comune degli obblighi contrattuali, e il ruolo di capofila deve essere svolto da soggetto sportivo in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

5.4 Il referente individuato è l'interlocutore unico del comune per: la presentazione del programma annuale; la rendicontazione dell'attuazione dello stesso; la rendicontazione economica delle attività; la gestione dei rimborsi delle utenze.

5.5 Fermo il rispetto integrale della presente concessione, delle relative finalità e la permanenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modifiche dell'assetto societario o associativo del concessionario, previamente comunicate al comune, non comportano la decadenza della concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 6 – Obblighi, facoltà e divieti del concessionario

6.1 Sono a carico del concessionario:

- a) le pulizie periodiche di tutti i locali, arredi, superfici, spogliatoi, aree esterne, vialetti e quant'altro necessario a garantire condizioni igieniche e decorose dell'intero complesso;
- b) la manutenzione ordinaria dei campi da tennis in terra rossa (rullatura, bagnatura, tracciatura delle linee di gioco e ogni altra operazione tecnica necessaria alla loro corretta fruibilità), nonché dei restanti impianti, aree di pertinenza, recinzioni, apparecchiature elettriche e meccaniche, arredi e impianto di amplificazione;
- c) tutti gli oneri relativi al coordinamento della gestione dei servizi interni e ai rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli utenti dell'impianto;
- d) la custodia e la vigilanza dell'impianto, restando le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari affidate al concessionario, che dà comunicazione scritta al comune di ogni danneggiamento causato da terzi, rimanendone responsabile sia verso i terzi sia verso il concedente;
- e) gli oneri relativi allo sgombero della neve nelle aree di pertinenza dell'impianto.

6.2 Il concessionario, tenuto conto che i contratti con gli enti erogatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica rimarranno intestati all'ente concedente, si impegna e si obbliga a rimborsare le spese ed i consumi di propria pertinenza determinati tramite lettura dei contatori a cura dell'amministrazione concedente per la durata di utilizzo (escluso il periodo di utilizzo della FITP).

6.3 Il concessionario dovrà permettere lo svolgimento delle attività sportive strettamente legate e compatibili con la destinazione dell'impianto, nonché delle manifestazioni

autorizzate dal comune, garantendo l'accesso agli utenti in possesso di regolare permesso rilasciato dal competente Settore comunale.

6.4 Il concessionario consente lo svolgimento, senza discriminazione e compatibilmente con gli impegni agonistici e con le condizioni manutentive, di competizioni e attività promosse dalle società e associazioni sportive del territorio, mediante applicazione delle tariffe stabilite nel progetto di gestione, nel rispetto delle tariffe massime individuate con deliberazione di Giunta comunale.

6.5 Il concessionario garantisce, nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno, la disponibilità dell'impianto –per l'ospitalità delle attività organizzate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) nell'ambito del Centro Federale Tennis, secondo la riserva di cui al successivo art. 8, comma 3, adeguando conseguentemente il piano di utilizzo dell'IMPIANTO di cui all'art. 4.

6.6 Il comune, gli istituti scolastici del territorio e gli enti e società le cui manifestazioni abbiano ottenuto il patrocinio comunale, nonché lo IAL di Serramazzoni, sono esentati dal versamento al concessionario delle tariffe di utilizzo, secondo le modalità concordate con il competente Settore.

6.7 Il concessionario consentirà in qualsiasi momento l'accesso all'impianto ai tecnici e funzionari del comune, appositamente incaricati, per verifiche e ispezioni.

6.8 Resta a carico del concessionario l'onere di acquisizione di ogni nulla osta, autorizzazione, licenza o permesso necessario per l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione.

6.9 Il concessionario provvede altresì:

- all'adempimento degli obblighi in materia di esercizio e manutenzione dell'impianto termico e alle relative verifiche periodiche (D.P.R. 26.08.1993 n. 412, come modificato e integrato dal D.P.R. 21.12.1999 n. 551);
- alle verifiche periodiche in materia antincendio e alla gestione del relativo libretto;
- alle spese per il personale e i materiali di consumo;
- ad una adeguata vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all'interno dell'impianto;
- alla corretta tenuta in manutenzione ed efficienza di attrezzature e dispositivi di sicurezza, fornendone copia all'ufficio tecnico comunale;
- alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico comunale di ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento dell'impianto;
- all'applicazione delle norme igienico-sanitarie vigenti, assumendone la piena responsabilità in caso di inosservanza.

6.10 Il concessionario farà rispettare le norme per l'uso dell'impianto previste dalla normativa vigente, impegnandosi ad affiggere in luoghi visibili copia delle stesse.

Articolo 7 – Migliorie a cura e spese del concessionario

7.1 Il concessionario dà attuazione al piano delle migliorie facoltative presentato in sede di offerta, finalizzate al miglioramento dell'estetica, della funzionalità, della fruibilità e della sicurezza dell'impianto, tra cui, a titolo esemplificativo: arredi interni ed esterni; miglioramenti di illuminazione, climatizzazione, riscaldamento e ventilazione; pannelli informativi, segnaletica e sistemi digitali per la gestione delle prenotazioni; interventi a favore del comfort degli utenti e dell'accessibilità; ogni altro intervento idoneo a valorizzare e potenziare l'impianto.

7.2 Il concessionario è responsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni, collaudi, omologazioni e certificazioni necessarie. Dovrà presentare all'Amministrazione, per

l'approvazione, un progetto preliminare delle opere e le stesse dovranno essere completate in base al cronoprogramma allegato al progetto, salvo comprovati impedimenti oggettivi.

7.3 Oltre agli interventi di cui al comma 1, il concessionario può proporre, in qualsiasi momento anche nel corso della gestione, ulteriori interventi di miglioramento dell'impianto, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione secondo le medesime modalità di cui al comma 2. Anche a tali interventi si applica quanto previsto al successivo comma 5.

7.4 Tutti gli interventi realizzati a carico del concessionario restano acquisiti al patrimonio del comune, senza alcun diritto di rimborso o indennizzo, salvo quanto diversamente previsto dal progetto gestionale approvato.

Articolo 8 – Oneri, riserve e facoltà a carico del comune

8.1 Il comune provvede a proprie spese alle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto e ad ogni altro onere derivante dalla titolarità della proprietà come risultante dal Piano Economico Finanziario agli atti dell'ufficio e dalla relazione sulla ricognizione dei servizi pubblici essenziali di cui alle premesse, fatto salvo il diritto di rivalsa per i danni dovuti a incuria o uso non corretto da parte del concessionario, nonché alle eventuali opere di ampliamento o trasformazione che si rendessero necessarie.

8.2 Il comune, previa comunicazione e coordinamento con il concessionario, si riserva l'utilizzo gratuito ed esclusivo dell'impianto per eventi di rilievo organizzati o patrocinati dall'Amministrazione, per un numero massimo di 15 giornate annue.

8.3 Il comune si riserva altresì, nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno, l'utilizzo dell'impianto – in particolare del campo coperto geodetico di cui all'art. 1 – per l'ospitalità delle attività del Centro Federale Tennis organizzate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), secondo quanto previsto al precedente art. 6, comma 6.

8.4 Lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 comporta la perfetta pulizia dei luoghi a cura e spese degli utilizzatori.

8.5 Il comune ha piena facoltà di controllare la gestione dell'impianto a mezzo di propri funzionari, senza formalità e senza preavviso. A conclusione della stagione sportiva, e comunque non oltre il 30 dicembre di ogni anno, il concessionario è tenuto a richiedere un sopralluogo congiunto con l'ufficio tecnico comunale, per accertare il permanere della buona condizione dei luoghi, da attestarsi con verbale sottoscritto tra le Parti.

8.6 Il comune manterrà l'intestazione dei contratti di fornitura con gli enti erogatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, provvedendo periodicamente, dietro presentazione delle relative fatture o bollette, a richiedere al concessionario il rimborso dei costi dei consumi di sua pertinenza.

Articolo 9 – Contributo comunale annuale

9.1 Gli oneri a carico del comune derivanti dalla presente concessione sono costituiti dalla gratuità del canone di cui all'art. 3, comma 4, e dall'eventuale contributo economico di cui al presente articolo, non essendo altrimenti previsti ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, in coerenza con le finalità di gestione economicamente sostenibile di cui all'art. 2, lett. e).

9.2 Il comune si riserva di concedere un contributo economico annuo al concessionario, nei limiti del pareggio di bilancio, finalizzato a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e programmata dell'impianto storicamente e annualmente sostenuti in via diretta dall'amministrazione comunale e quantificati nel PEF. Tale contributo è ipotizzato in € 20.000 (ventimila/00) annui.

9.3 Il contributo di cui al comma 2, ove concesso, è erogato annualmente previa rendicontazione documentata dei predetti interventi manutentivi eseguiti e delle relative spese sostenute.

9.4 L'erogazione del contributo di cui al presente articolo resta comunque subordinata alla disponibilità di bilancio del comune per ciascun esercizio finanziario.

Articolo 10 – Proventi della concessione

10.1 Al concessionario non è riconosciuto alcun corrispettivo. I proventi derivanti dalla gestione dell'impianto concorrono alla copertura dei costi di gestione, con esclusione di qualsiasi finalità di lucro.

10.2 Il concessionario applica le tariffe all'utenza, nel rispetto delle tariffe massime previste con deliberazione di Giunta comunale, riconoscendo e declinando nel dettaglio:

- fasce agevolate per usi a scopi sociali;
- tariffe calmierate concordate con l'Amministrazione per specifiche categorie di utenza (es. associazioni locali, minori, persone con disabilità).

10.3 Eventuali proventi derivanti da attività gestite dal concessionario, ivi comprese eventuali sponsorizzazioni, sono prioritariamente destinate alla copertura dei costi di gestione e se eccedenti dovranno essere reinvestiti in migliorie sull'impianto o in iniziative di carattere sportivo e/o sociale sul territorio di Serramazzoni.

Articolo 11 – Monitoraggio e verifiche

11.1 Le consultazioni e le verifiche sull'andamento della concessione avvengono senza formalità di rito tramite i funzionari del comune e del concessionario.

11.2 Se del caso, è istituita apposita commissione, di volta in volta definita in base alle esigenze in trattazione.

11.3 È in ogni caso previsto almeno un incontro annuale tra l'Assessore allo Sport, i funzionari del comune e il concessionario.

11.4 Il comune può inoltre verificare la soddisfazione degli utenti e richiedere al concessionario l'accesso all'impianto e ai servizi per le verifiche autonomamente ritenute opportune.

Articolo 12 – Responsabilità verso terzi

12.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. d), e all'art. 8, comma 3, qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio, o in conseguenza del medesimo, è a carico del concessionario, che tiene indenne il comune da qualsiasi pretesa o molestia a tale titolo.

12.2 Il concessionario è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto della presente concessione.

12.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si richiama la normativa vigente in materia.

12.4 Per le finalità di cui sopra, il concessionario è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

Articolo 13 – Obblighi assicurativi

13.1 Il concessionario esonera il comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

13.2 A tal fine il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RCT/O, avente ad oggetto la gestione delle attività e dei beni/impianti oggetto della convenzione, comprese le attività accessorie, complementari e collaterali e la manutenzione, con le seguenti garanzie minime:

- responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, comprensivo dei danni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, dal fatto di persone di cui il CONCESSIONARIO si avvalga, dalla conduzione e gestione dei locali e beni, anche di terzi, e dalle attività di manutenzione ordinaria;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro, comprensiva del danno biologico e dei lavoratori parasubordinati o equiparati.

13.3 Eventuali scoperti o franchigie restano a esclusivo carico del concessionario, che non è comunque esonerato dalle proprie responsabilità in caso di inoperatività della copertura assicurativa.

13.4 Copia delle polizze deve essere trasmessa al comune al momento della sottoscrizione del contratto di concessione.

Articolo 14 – Personale impiegato, tutela e sicurezza dei lavoratori

14.1 Per lo svolgimento delle attività oggetto di concessione, il concessionario si avvale di personale – anche volontario – idoneo allo svolgimento delle prestazioni richieste, e in particolare di personale tecnico-istruttivo (es. maestri di tennis) in possesso di idonei titoli professionali riconosciuti dalla FITP, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

14.2 Il comune può effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi sulle modalità di svolgimento del servizio, in conformità al presente atto e alle disposizioni di legge in materia.

13.3 Il concessionario osserva e fa osservare a dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni di legge, regolamento e decreto vigenti o emanate durante la concessione, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 15 – Risoluzione

15.1 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il comune ha facoltà di risolvere il contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che il concessionario possa vantare pretese, con preavviso di 30 giorni da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, qualora siano riscontrate, tra l'altro, le seguenti inadempienze:

- inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione degli scopi cui è destinato;
- cessione dell'attività a terzi senza autorizzazione;
- inosservanza delle norme in materia di subappalto;
- interruzione non motivata del servizio;
- inosservanza della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali;
- violazione delle norme sulla gestione previste dalla presente convenzione;
- svolgimento di attività lesive della moralità o del pubblico decoro, o in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all'Amministrazione;

- inadempienze reiterate, per più di tre volte nel medesimo anno, ritenute dal comune non più sanzionabili tramite penali.

15.2 In caso di risoluzione, il comune potrà scegliere di far proseguire il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un mese dall'avviso di risoluzione, oppure affidare il servizio a terzi per il tempo necessario al nuovo affidamento, addebitando al concessionario gli eventuali maggiori costi.

15.3 È in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendo il comune rivalersi su eventuali crediti del concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità.

Articolo 16 – Recesso

16.1 Il comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, e senza che il concessionario possa vantare pretese salvo per le prestazioni già eseguite o in corso, di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da notificarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

16.2 Il concessionario può recedere dalla presente convenzione con preavviso di tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, da comunicare per iscritto al Responsabile del procedimento tramite lettera raccomandata o PEC.

16.3 In caso di recesso, il concessionario ha diritto al rimborso, da parte del comune, dei soli costi sostenuti e correttamente rendicontati, secondo le condizioni previste nella presente concessione.

Articolo 17 – Controversie

17.1 Il comune e il concessionario gestiscono i reciproci rapporti sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., nonché di leale collaborazione, impegnandosi ad attivare procedure di consultazione ogniqualvolta ciò si renda necessario.

17.2 Ai fini dell'esecuzione degli accordi convenzionali e della notifica di eventuali atti giudiziari, le Parti eleggono domicilio presso la propria sede legale.

17.3 Le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sono definite, in prima battuta, mediante ricorso ad accordi bonari. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, è competente in via esclusiva il Tribunale di Modena. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

18.1 Le Parti, con la sottoscrizione della presente concessione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, per le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

18.2 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare seguito alle attività convenzionali.

Articolo 19 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679

19.1 Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, il concessionario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Responsabile") di titolarità del comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento riguarderà esclusivamente le tipologie di dati indispensabili per l'erogazione del servizio oggetto del presente accordo.

19.2 Il trattamento è limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente accordo. Al termine delle operazioni di trattamento, o alla cessazione per qualsiasi causa dell'incarico, il Responsabile restituisce al Titolare i dati personali trattati, ovvero ne cura l'integrale distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge, rilasciando apposita dichiarazione scritta al riguardo.

19.3 Nello svolgimento dell'incarico, il Responsabile applica scrupolosamente le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare in materia di misure di sicurezza (art. 32), individuazione e vigilanza degli incaricati al trattamento, informativa agli interessati (art. 13), assistenza al Titolare per l'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 13-22) e per gli obblighi di cui agli artt. 32-36, comunicazione di eventuali trasferimenti di dati all'estero, e riservatezza.

18.4 Il Responsabile si impegna a redigere e conservare, ed eventualmente esibire al Titolare, il registro delle attività di trattamento svolte per suo conto, nonché a fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, consentendo le attività di revisione e ispezione. La presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile a specifico compenso, indennità o rimborso.

Articolo 20 – Spese e oneri contrattuali

20.1 Dopo l'aggiudicazione, il soggetto affidatario è invitato a presentarsi per la stipulazione della concessione nella forma della scrittura privata. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.

20.2 Sono altresì a carico del concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

20.3 L'accordo convenzionale è registrato solo in caso d'uso.

Articolo 21 – Disciplina della concessione

1) Per tutto quanto non previsto nella presente concessione, il comune e il concessionario rinviano al Codice Civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari trovano applicazione automatica, senza necessità di integrazione o rettifica della presente concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO
